



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE N. 224 del 07/04/2021

OGGETTO: REVOCA CONCORSO PUBBLICO PER DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE – CATEGORIA D – D1 PER INTERVENUTA MODIFICA DEL PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021/2023

IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE

Premesso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 210 del 31/10/2019, ha approvato la revisione del Piano dei Fabbisogni di personale triennio 2019/2021 a seguito nuovo mandato amministrativo 2019/2024;

- con determinazione n. 950 del 20/12/2019 è stato indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D – Posizione D1 CCNL Funzioni Locali con rapporto a tempo pieno indeterminato con riserva al 50% al personale interno con conseguente annullamento delle determinazioni n. 907/2019 e 918/2019;

- con determinazione n. 70 del 04/02/2020 si procedeva, a seguito di ulteriori valutazioni, all'approvazione della determinazione avente ad oggetto "Concorso Pubblico per soli esami per la coperture di due posti di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Categoria D – Posizione D1 – CCNL Funzioni Locali con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato e relativa approvazione del Bando e relativa domanda di partecipazione, e che rispetto alla determinazione precedente n. 950 del 20/12/2019 ed a seguito altre valutazioni di opportunità e trasparenza, l'amministrazione comunale non riteneva avvalersi dell'opzione legata alla possibilità di riservare un posto al personale interno ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del DLGS n. 165/2001;

- allegati alla determinazione n. 70 del 04/02/2020 pur davanti all'approvazione di un concorso pubblico per soli esami venivano allegati quale parte integrante della determinazione un bando per titoli ed esami con allegata la domanda di partecipazione ed il curriculum vitae sempre per titoli ed esami senza peraltro predeterminare la valutazione dei titoli come prevede il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e che tale bando veniva pubblicato nei termini secondo quanto indicato negli allegati;

- con determinazione n. 171 del 04/03/2020 venivano approvate delle note esplicative ed interpretative del bando e della relativa procedura;

Vista la nota a firma del Sindaco e qui in atti in merito all'eventuale valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale di effettuare diverse valutazioni in merito alla copertura dei posti di che trattasi e che la Giunta Comunale con deliberazione n. 54 del 25/03/2021, immediatamente eseguibile, ha

approvato la deliberazione di integrazione al Programmazione del Fabbisogno di Personale triennio 2021/2023 prevedendo tra l'altro:

Riprogrammazione di due posti di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D – Tempo pieno indeterminato mediante revoca dei bandi di concorso approvati e non espletati e conseguentemente copertura di:

- **n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D da assegnare all'Area Servizi alla Persona Attività Produttive e Risorse Umane (Servizi demografici) mediante utilizzo di graduatorie vigenti esistenti presso altri Enti;**
- **n. 1 posto di Istruttore Tecnico da assegnare all'Area Tecnica – Categoria C mediante utilizzo di graduatoria attualmente vigente o graduatoria esistente presso altri Enti;**

Rilevato che non si è ancora provveduto alla nomina della commissione esaminatrice ed all'espletamento delle prove concorsuali;

Visto che i bandi pubblicati sui quali sono pervenute le istanze di partecipazione prevedevano nelle condizioni la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale, tra l'altro, di revocare/annullare in qualsiasi fase del procedimento sino a prima della nomina del vincitore e che la partecipazione al concorso rende implicita l'accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal bando di concorso (lex specialis);

Ritenuto dunque di dover procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso di cui alle determinazioni citate in premessa e che qui si intendono riprese, tenuto conto che la nuova programmazione del fabbisogno di personale ha previsto una riprogrammazione dei due posti di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Categoria D – D1 in un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Categoria D ed un posto di Istruttore Tecnico Categoria C;

Richiamata la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cons.Stato, sez.V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez.V, 12 febbraio 2010, n.743 ;Sez.V, 28 gennaio 2010, n.363);

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto "*La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e(o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 nn. 241, possono alternativemente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...*" (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza "*.. di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa*" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "*... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente...*" (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Considerato che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale "*la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter*

concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016).

Visto il DLGS n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il DLGS n. 165/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) Di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21- quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., del bando di concorso pubblico per esami di cui alla determinazioni in premessa e qui meglio indicate:

- determinazione n. 950 del 20/12/2019
- determinazione n. 70 del 04/02/2020;
- determinazione n. 171 del 04/03/2020 venivano approvate delle note esplicative

2) Di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso secondo lo schema qui allegato quale parte integrante del presente provvedimento, da pubblicare sul sito internet del Comune – Amministrazione Trasparente Bandi di concorso - nonché all'albo pretorio on line, dando atto che lo stesso ha valore di notifica.

3) Di disporre, a favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso " *de quo*" e che facciano espressa istanza di rimborso, la restituzione dell'importo versato a titolo di tassa di concorso.

4) Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorno ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio".

7) Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 07/04/2021

IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE

ALBERTINI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

prot. n.

AVVISO DI REVOCA DEI BANDI DI CONCORSO PUBBLICO PER DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

Si rende noto che con determinazione n. del è stato revocato in via di autotutela, ex art.21- quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., il bando di concorso pubblico di cui alle seguenti determinazioni:

n.

e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – Albo Pretorio On Line ed Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso.

La tassa di concorso versata dai candidati che hanno presentato regolare istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa richiesta inoltrata al Servizio Risorse Umane del Comune di Valeggio Sul Mincio reperibile nel sito www.comune.valeggiosulmincio.vr.it - link Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.

Allo stesso indirizzo e reperibile il testo integrale del provvedimento di revoca.

Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi esclusivamente in forma telefonica all'Ufficio Personale - tel. 045/6339871.

IL RESPONSABILE DI AREA

Albertini Dott. Paolo



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VISTO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 224 / 2021

Unità Proponente: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: REVOCA CONCORSO PUBBLICO PER DUE POSTI DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CATEGORIA D - D1 PER INTERVENUTA
MODIFICA DEL PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO
2021/2023

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Li, 07/04/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
SCARPARI EMILIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)